



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.**2120** del **14/10/2020**

Oggetto: **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 412/1993 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.**

Proponente:
PF Servizio Governo del territorio

U.O. proponente:
PF2 Tutela dell'ambiente



Il Sindaco

- Dato atto che in base a quanto disposto dal D.P.R. 26/08/1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 09/01/1991 n. 10” il Comune di Prato è classificato in fascia climatica “D”, che per questa zona climatica gli impianti di riscaldamento possono essere attivati nel periodo compreso dal 1° novembre al 15 aprile e per una durata massima giornaliera di 12 ore ;

- Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, anorma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192”, che modifica ed integra il D.P.R. 26/08/1993 n. 412 ;

- Visto quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 , ovvero che il Sindaco, può ampliare il periodo di esercizio degli impianti termici a fronte di comprovate esigenze;

- Richiamato l’art. 4, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 il quale stabilisce che “al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria” ;

- Atteso che la situazione meteorologica attuale e le previsioni per i prossimi giorni evidenziano una diminuzione delle temperature al di sotto dei limiti della media stagionale;

- Considerato pertanto opportuno anticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento al fine di mantenere condizioni di salubrità all’interno degli edifici , anche in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-10 e degli obblighi di confinamento al quale sono sottoposte le persone contagiate dal virus;

- Visto l’art. 50, del D. Lgs. 267/2000;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, in deroga al periodo stagionale stabilito per l’accensione degli impianti di riscaldamento per le utenze ubicate nei Comuni ricadenti nella fascia climatica “D”, l’anticipazione facoltativa dell’accensione degli impianti termici di riscaldamento a servizio di edifici pubblici e privati, con effetto immediato e fino al 31/10/2020,, autorizzando il



funzionamento degli stessi per un limite massimo di 6 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione degli impianti di riscaldamento alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

INFORMA

che a partire dal 01/11/2020 e fino al 15/04/2021, gli impianti riscaldamento potranno essere tenuti in funzione per la durata massima giornaliera di 12 ore sempre nel rispetto delle condizioni di esercizio stabilite dall'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 ;

AVVERTE

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco

Matteo Biffoni